



ORIGINALE

## COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 19 del 04-08-2020  
del CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica.**

**OGGETTO:** IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE: Introduzione nuove aliquote agevolate per l'anno d'imposta 2020 ai sensi della L.P. 30/12/2014 n. 14, come modificata dall'art.21 della L.P. 13/05/2020 n. 3 .

L'anno **Duemilaventi** addi **Quattro** del mese di **Agosto** alle ore **20:00** nella sede di municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BARONI ROMINA	X			VENDER MARCO	X		
GIORDANI SERENA	X			ZANDONAI FLAVIO	X		
MIORANDI ANDREA	X			NICOLETTI ALESSANDRO	X		
CONT JACOPO			X	TEZZELE GIANNI			X
MANICA GABRIELE	X			ZANDONAI ENRICA	X		
PIZZINI GLORIA	X			PETROLI CECILIA	X		
LAFFI LUCA		X		MIORANDI PAOLA			X
HARTNER GIANLUCA	X			BORTOLOTTI WALTER	X		
BALDO ROSANNA		X		GIORDANI JULKA	X		

Assiste il Segretario Comunale Reggente sig.ra IANES DELIA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.

NICOLETTI ALESSANDRO

Nella sua qualità di Presidente, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri, Bortolotti Walter e Manica Gabriele; assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE: Introduzione nuove aliquote agevolate per l'anno d'imposta 2020 ai sensi della L.P. 30/12/2014 n. 14, come modificata dall'art.21 della L.P. 13/05/2020 n. 3**

### RELAZIONE

Gli articoli da 1 a 14 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n.14 “Legge finanziaria provinciale 2015”, hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per Trentino Alto Adige, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2015 l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), sostitutiva delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

La disciplina del tributo è stata oggetto di modifiche con successive Leggi Provinciali;

Con deliberazione n. 2 di data 26.03.2018 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice, nel mentre nella medesima seduta per la deliberazione n.3 sono state approvate le aliquote – detrazioni e deduzioni da applicare per il corrente anno d'imposta, articolate come di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 302,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,933		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta e affini entro il 2° grado	0,60%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		

Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€. 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,933%		

Da marzo 2020 l'intero Paese è stato investito da una situazione di rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia denominata COVID-19;

Già in data 31 gennaio 2020, il Governo nazionale ha dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, e dal mese di marzo ha adottato una sequenza di provvedimenti legislativi e amministrativi al fine di attivare ed attuare misure in materia economica e sociale a favore di tutto il sistema paese.

Anche la Provincia Autonoma di Trento ha adottato vari provvedimenti atti a fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

In particolare con riferimento al tributo IMIS:

- l'art. 1 della L.P. 23 marzo 2020 n. 2 ha eliminato l'obbligo di versamento dell'acconto IMIS 2020 al 16 giugno, e stabilito che è considerato regolarmente eseguito il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno purché posto in essere entro il 16 dicembre 2020;
- l'art. 21, comma 1 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3 "Misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori ed i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" stabilisce l'integrazione della L.P. 14/2014 inserendo dopo la lettera e-ter) del comma 2 dell'art. 8 le seguenti:
  - *e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore*

aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

- **e quinquies**) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;

La situazione economica e la struttura del tessuto economico nel Comune di Villa Lagarina, suggerisce di intervenire sull'assetto delle aliquote IMIS nell'ambito ed entro i limiti stabiliti dalla lettera e quinquies) del comma 2 dell'art. 8 della L.P. 14/2014 e ss.mm.;

Con la presente deliberazione si propone di intervenire sulle categorie catastali di tipo non abitativo o pertinenziale così come previsto dalla normativa provinciale e in particolare sulle categorie catastali C1 (negozi, bar), C3 (laboratori artigianali e simili), e D7 (fabbricati industriali) come di seguito esposto:

Descrizione	% ALIQUOTE IN VIGORE	% NUOVE ALIQUOTE PER ANNO 2020
C01 - NEGOZI, BAR	0,55	0,40
C03 - LABORATORIO ARTIGIANALE E SIMILI	0,55	0,40
D07 - FABBRICATI INDUSTRIALI (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	0,55	0,40

L'applicazione delle suddette aliquote comporta una riduzione del gettito IMIS stimata in circa € 30.000,00, alla copertura del quale, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della citata L.P. 3/2020 provvede il Comune con propri mezzi di Bilancio;

Rilevato che con precedente deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale ha provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio di previsione in corso che tiene conto della riduzione evidenziata al punto precedente;

Con riferimento ai termini di approvazione della modifica tariffaria si richiama:

1. il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dove è disposto che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*
2. l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che "gli enti

*locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

3. l'art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993, che prevede la possibilità, per i Comuni trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che indicano sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;
4. Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, stabilito dall'art.107 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020, convertito con L. 24/04/2020 n. 27 è il 31 luglio 2020; quest'ultimo risulta ulteriormente prorogato al 30 settembre a seguito della legge di conversione del dl rilancio 34/2020, termine entro il quale occorre approvare la manovra fiscale come conseguenza dell'adozione delle modifiche introdotte dalla L.P. 13/05/2020 n. 3, in quanto intervenute dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 del Comune, approvato con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 2 di data 29.01.2020. Ciò rende pienamente applicabile anche la sopra citata disposizione provinciale di cui all' art. 9 bis della Legge Provinciale 36/1993 e conseguentemente la possibilità di approvare quanto in oggetto entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Tutto ciò premesso:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la premessa narrativa;

Visti:

- la L.P. 30/12/2014 n. 14 e ss.mm. che detta disposizioni in materia tributaria;
- la L.P. 13/05/2020 n. 3;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9/bis con riferimento ai termini di approvazione delle deliberazioni in materia di tributi e tariffe;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2020-2022;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 di data 11.02.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;

Ritenuto di modificare, limitatamente all'anno 2020, le aliquote approvate per l'anno 2020 con deliberazione consiliare n. 2 di data 05.03.2018, relativamente alle fattispecie di seguito indicate :

Descrizione	% ALIQUOTE IN VIGORE	% NUOVE ALIQUOTE PER ANNO 2020
C01 - NEGOZI, BAR	0,55	0,40
C03 - LABORATORIO ARTIGIANALE E SIMILI	0,55	0,40
D07 - FABBRICATI INDUSTRIALI (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	0,55	0,40

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Tributi Sovracomunale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine del rispetto del termine fissato dalla legge per l'adozione di provvedimenti in materia tributaria;

Con voti favorevoli n. 9, contrari 4 (Giordani Julka, Bortolotti Walter, Hartner Gianluca, Nicoletti Alessandro), n. 0 astenuti su n. 13 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati preventivamente,

## D E L I B E R A

**1.** Di approvare per il solo anno 2020, in deroga alle aliquote già approvate con deliberazione consiliare n. 3 di data 26.03.2018, le seguenti aliquote per le seguenti fattispecie:

Descrizione	% NUOVE ALIQUOTE PER ANNO 2020
C01 - NEGOZI, BAR	0,40
C03 - LABORATORIO ARTIGIANALE E SIMILI	0,40
D07 - FABBRICATI INDUSTRIALI (con rendita	0,40

uguale o inferiore a 50.000 euro)	
-----------------------------------	--

2. Di dare atto che il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, ha provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio di previsione in corso che tiene conto della riduzione del gettito evidenziato in premessa.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e ss.mm.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR n. 3/L. 1.2.2005);
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Giordani Julka, Bortolotti Walter, Hartner Gianluca, Nicoletti Alessandro), contrari n. 0 su 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
- NICOLETTI ALESSANDRO-

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
- IANES DELIA -

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo Comunale di Villa Lagarina dal giorno 07-08-2020 al 17-08-2020 per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale Reggente  
IANES DELIA

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.**

**Lì, 07-08-2020**

VISTO : Il Segretario Comunale Reggente  
IANES DELIA

---

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ex dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

**lì 04-08-2020**

Il Segretario Comunale Reggente  
IANES DELIA